



Prot.ACIU.2008.204
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 07/02/2008

AREA COORDINAMENTO

Via Torino, 45 – 00184 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

- All'** **AGEA**
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Aut. Pagamenti
Sede
- All'** **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
- All'** **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
- All'** **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 Padova
- All'** **Organismo Pagatore della Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano
- All'** **ARBEA**
Via della Chimica s.n.c.
85100 Potenza
- AI** **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino

All' A.B.S.I.
Via della Panetteria, 15
00187 ROMA

e p.c. **Al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali**
Dip. Filiere Agricole e Agroalimentari
- D.G. delle Politiche Agricole
- D.G. della Trasformazione e
dei Mercati
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse
Agroalimentari – Coordinamento
Commissione Politiche Agricole
Lungomare N. sauro,45/47
71100 BARI

OGGETTO: Reg. (CE) n. 967/2006 – produzione fuori quota nel settore dello zucchero.

La presente circolare stabilisce le disposizioni in merito:

- al riconoscimento delle imprese di trasformazione;
- al contratto di fornitura delle materie prime industriali;
- all'istituzione dei registri e sanzioni per l'impresa di trasformazione;
- ai controlli.

Riconoscimento imprese di trasformazione (art. 5 del Reg. (CE) n. 967/2006)

Sono definite imprese di trasformazione quelle che dispongono della capacità di utilizzare la materia prima industriale per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'allegato del Reg. (CE) n. 967/2006 e che si impegnano a:

- tenere specifici registri come meglio specificato all'art. 11 del citato regolamento;
- fornire alle autorità di controllo qualsiasi informazione o documento giustificativo relativi alla gestione e al controllo dell'origine e dell'utilizzazione delle materie prime interessate;
- consentire ai controllori di svolgere adeguati controlli amministrativi e fisici.

La domanda di riconoscimento dell'impresa di trasformazione deve essere presentata all'Organismo Pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica e deve riportare, la capacità di produzione ed i coefficienti di trasformazione della materia prima e la descrizione precisa del prodotto da fabbricare.

Contratti di fornitura - equivalenza (art. 6 e art. 7 del Reg. (CE) n. 967/2006)

L'impresa di trasformazione e il fabbricante sottoscrivono un contratto di fornitura concernente la cessione di materie prime industriali. L'impresa di trasformazione è tenuta a garantire l'utilizzazione di tali materie prime, nell'ambito comunitario, per la fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato del Reg. (CE) n.967/2006.

Tale contratto, definito di fornitura delle materie prime industriali, deve riportare necessariamente, le seguenti indicazioni:

- i nomi, gli indirizzi e numeri di riconoscimento delle parti contraenti;
- la sua durata ed i quantitativi di ciascuna materia prima da utilizzare per ogni periodo di fornitura;
- i prezzi, la qualità ed altre condizioni commerciali;
- l'impegno del fabbricante a fornire la materia prima proveniente dalla propria produzione "fuori quota" e dell'impresa di trasformazione ad utilizzare i quantitativi forniti, esclusivamente, per la produzione di uno o più prodotti per i quali ha ottenuto il riconoscimento.

Qualora il fabbricante di materie prime ed il trasformatore facciano parte della stessa impresa, quest'ultima redige un *contratto di fornitura pro forma* recante le indicazioni di cui al precedente paragrafo.

Le copie dei contratti di fornitura sono inviate, antecedentemente alla prima fornitura prevista, dal fabbricante di materie prime sia all'Organismo Pagatore competente, sia alla Autorità competente dello Stato membro che ha provveduto al riconoscimento del trasformatore. Le predette copie non devono riportare l'indicazione dei prezzi di acquisto.

Il fabbricante di materie prime, dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione e fino al raggiungimento della propria quota di produzione, può sostituire nei contratti di fornitura la materia prima industriale con una materia prima che ha prodotto entro quota.

Tale materia prima, prodotta entro quota, su richiesta del fabbricante interessato, inoltrata all'Organismo Pagatore competente territorialmente, è contabilizzata come materia prima industriale, fornita ad un trasformatore per la stessa campagna di commercializzazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma del Reg. (CE) 967/2006. Questa procedura può essere eseguita anche tra due Stati membri diversi, a

condizione che le Agenzie nazionali autorizzino la richiesta del fabbricante ed assicurino il coordinamento dei controlli e delle verifiche a posteriori delle operazioni.

In relazione ai contratti di fornitura, il fabbricante è tenuto a comunicare, mensilmente all'Organismo Pagatore competente, sulla base delle bollette di consegna delle materie prime industriali, ricevute dall'impresa di trasformazione, i quantitativi di materie prime fornite il mese precedente segnalando, altresì, eventuali quantitativi forniti in sostituzione dei quantitativi oggetto del contratto di fornitura.

Istituzione e tenuta dei registri da parte dell'impresa di trasformazione e sanzioni (art. 11 e art. 13 del Reg. (CE) n. 967/2006).

L'Organismo Pagatore competente indicherà al trasformatore la tipologia di registro che lo stesso è obbligato a tenere e la frequenza delle registrazioni, almeno mensile, che il trasformatore deve effettuare in relazione:

- ai quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;
- ai quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;
- alle perdite inerenti alla lavorazione;
- ai quantitativi distrutti con relativa giustificazione;
- alle quantità e tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore.

Il trasformatore ha l'obbligo di conservare per non meno di tre anni, successivi all'anno della campagna di commercializzazione di cui trattasi, i citati registri.

Il trasformatore ha, altresì, l'obbligo, prima della fine del quinto mese successivo a quello di fornitura delle materie prime industriali, di comunicare all'Organismo Pagatore competente l'avvenuta trasformazione delle materie prime industriali in prodotti indicati nell'allegato al Reg. (CE) n. 967/2006 e per i quali ha ottenuto il riconoscimento.

La prova dell'avvenuta trasformazione è data dall'inserimento informatizzato nei registri dei quantitativi di prodotti interessati, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 del Reg. (CE) n.967/2006.

Qualora il trasformatore:

- fornisca informazioni incomplete o ometta di comunicare quanto richiesto dalla normativa vigente è tenuto a pagare € 5 per tonnellata della fornitura interessata e per giorno di ritardo a partire dalla fine del quinto mese successivo alla fornitura stessa;
- non abbia fornito la prova di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 967/2006 entro la fine del settimo mese successivo a ciascuna fornitura, il quantitativo interessato è considerato dichiarato per eccesso ed il trasformatore è tenuto al pagamento di € 500 per tonnellata di zucchero dichiarata in eccesso.
- registri dati relativi a scorte, consegne di materie prime che differiscano dalle scorte fisiche e che non produca documentazione giustificativa per verificare la corrispondenza fra quanto registrato e quanto verificato, il riconoscimento

al trasformatore è sospeso per un periodo non inferiore ai tre mesi, a decorrere dalla data di accertamento. Durante il periodo di sospensione il trasformatore non può prendere in consegna materie prime industriali.

La sospensione non viene applicata allorché la discrepanza tra scorte fisiche e quelle registrate è inferiore al 5% in peso del quantitativo di materie prime controllate o se è la conseguenza di semplici errori amministrativi o omissioni, successivamente oggetto di rettifica.

La sospensione non viene applicata qualora la citata discordanza risulta da causa di forza maggiore.

Controlli (art.12 del Reg. (CE) 967/2006)

Nel corso di ogni campagna di commercializzazione l'Organismo Pagatore competente effettua controlli su almeno il 50% dei trasformatori riconosciuti, selezionando un campione secondo un'analisi di rischio.

I controlli concernono:

- l'analisi del processo di trasformazione;
- l'esame della documentazione commerciale;
- la verifica fisica delle scorte.

Al fine di assicurare la corrispondenza fra le forniture di materie prime, da una parte e i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti, dall'altra.

I controlli mirano a garantire la precisione degli strumenti di misura e delle analisi di laboratorio utilizzati per quantificare le forniture di materie prime e la loro entrata in produzione, i prodotti ottenuti e i movimenti delle scorte.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(Dott. Giancarlo NANNI)